## Cassazione penale sez. IV, 14/11/2022, n. 43074

### RITENUTO IN FATTO

- 1. La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Giudice dellâ??udienza preliminare del Tribunale cittadino per aver revocato la confisca dellâ??autovettura, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di (*omissis*) per il reato di cui allâ??art. 589-*bis* cod. pen., perché per colpa generica e per inosservanza delle norme del codice della strada, alla guida dellâ??autoveicolo (*omissis*), in ora notturna, procedendo ad una velocità di circa 55 k/h, e pertanto superiore al limite, non prestando la necessaria attenzione alla situazione dei luoghi e non avvedendosi della presenza del pedone (*omissis*), di anni 81, che stava attraversando la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali, la investiva, caricandola sul cofano e sospingendola ad una distanza di 17 metri, procurandole lesioni gravissime al capo che ne determinavano il decesso immediato.
- 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore della??imputato, il quale solleva due motivi.
- **2.1**. Con il primo motivo, si duole, in particolare, dellâ??erronea valutazione di prove che hanno carattere di decisività nellâ??ambito dellâ??apparato motivazionale, nonché nel travisamento di altre prove, sia per quanto attiene alla visibilitÃ, alla presenza di altri soggetti, alla scarsa avvistabilità da parte dellâ??imputato, perché influenzata dallâ??auto che proveniva dal senso opposto, sia per quanto attiene alla velocità tenuta, frutto di travisamento della prova.
- **2.2**. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e travisamento della prova: la Corte di merito non ha adeguatamente considerato quanto emerso dallâ??esame reso in udienza dal perito, a seguito del quale Ã" emersa una totale incertezza in ordine allâ??effettiva distanza del pedone dalle strisce pedonali, alla velocità da questo tenuta al momento dellâ??attraversamento, alla traiettoria seguita. La Corte di merito

non ha indicato in base a quali elementi ha ritenuto che lâ??automobilista investitore fosse, nel caso

concreto, in condizione di percepire la presenza del pedone, vestito di scuro, fuori dalle strisce pedonali. in mancanza di tali indicazioni, la regola di cui allâ??articolo 141 cod. strada  $\tilde{A}$ " stata applicata sul presupposto che sia sempre probabile la presenza di un pedone fuori dalle strisce, che attraversi improvvisamente la carreggiata, in zona scarsamente illuminata e non si fermi, pur avvedendosi della presenza dei veicoli in transito.  $N\tilde{A}$ © sono state adeguatamente valorizzate le sole informazioni certe, provenienti dallâ??unico testimone presente ai fatti, (*omissis*).

3. Il Procuratore generale ha concluso per lâ??inammissibilità del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- **1.** Il ricorso  $\tilde{A}$ " inammissibile, perch $\tilde{A}$ © sviluppa sul piano del fatto una prospettazione alternativa della vicenda e delle prove, gi $\tilde{A}$  oggetto di approfondita argomentazione nella sentenza impugnata.
- 2. Va premesso che, nella specie, ricorre lâ??ipotesi di una â??doppia conformeâ?• pronuncia di responsabilitÃ, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui il giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta. Il travisamento della prova, per
- utilizzazione di unâ??informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dellâ??art. 606,comma 1, *lett. e*), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti â?? con specifica deduzione â?? che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (*ex multis*, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 269217), ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Va, inoltre, ribadito il divieto di deducibilitÃ, nel giudizio di legittimitÃ, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215).
- **3.** Ciò detto, si osserva che tutte le argomentazioni addotte dal ricorrente, afferiscono alla dinamica del sinistro, e, come tali, debbono ricondursi al vizio del â??travisamento del fattoâ?•: la difesa prospetta infatti una erronea interpretazione delle circostanze emerse nel corso del dibattimento, e fornisce una diversa versione dei fatti, sollecitando una rilettura delle emergenze processuali, non consentita nella
- presente sede di legittimitÃ, come in più occasioni ribadito da codesta Corte (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). In tema di giudizio di Cassazione, invero, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e lâ??autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal
- ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit $\tilde{A}$  esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. A ci $\tilde{A}^2$  si aggiunga che la ricostruzione della dinamica di un incidente stradale, nella sua dinamica ed eziologia,  $\tilde{A}$ " rimessa al solo giudice di merito, trattandosi di apprezzamenti in fatto sottratti al giudice di legittimit $\tilde{A}$  se sorretti da congrua e logica motivazione, come avvenuto nella specie (*ex multis*, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679).
- **4**. Nella specie, lâ??affermazione di responsabilità Ã" supportata da un congruo apparato motivazionale. La Corte territoriale ha, infatti, adeguatamente esaminato e confutato i motivi di doglianza, reiterati nella presente sede. Con riguardo allâ??analisi del perito, ing. (*omissis*), le cui

conclusioni ha ritenuto condivisibili, ha rilevato come il consulente della difesa, ing. (*omissis*), nulla abbia obiettato su una

considerazione del perito dalla Corte di merito ritenuta decisiva, ossia che, quale che fosse la velocità tenuta dallâ??imputato, la stessa non era adeguata alla condizione dei luoghi, atteso che lâ??imputato avrebbe, comunque, avuto tutto il tempo per avvistare il pedone, visibile sia per le condizioni dellâ??illuminazione, sia per il tempo di attraversamento della prima corsia a sinistra, e quindi per evitare lâ??investimento. Se non lo ha fatto, si legge in sentenza, «Ã" solo perché in quellâ??istante era â??distrattoâ?•â?l». La Corte di appello ha affermato, con motivazione congrua ed esente dai censurati vizi, che ciò che Ã" mancato nella condotta dellâ??imputato Ã" proprio lâ??osservanza della basilare regola cautelare dellâ??obbligo di attenzione che il conducente di veicolo deve tenere ai sensi dellâ??art. 191 cod. strada, al fine di avvire tempestivamente il pedone e porre efficacemente in essere gli opportuni accorgimenti, atti a prevenire un rischio di investimento. Si tratta di un dovere di attenzione che si sostanzia negli obblighi di â??ispezionareâ?• la strada percorsa, di mantenere un costante controllo del veicolo, di prevedere tutte le situazioni di pericolo, comprese le imprudenze e le trasgressioni degli altri utenti della strada.

Alla luce di quanto sopra, correttamente la Corte di appello ha escluso che, nella vicenda in esame, potesse ravvisarsi alcuna causa eccezionale, idonea, in quanto tale, ad escludere la responsabilità del conducente, per quanto sin qui detto, che egli si fosse trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti.

- **4.1**. Il Giudice di appello ha anche rinvenuto il nesso di causa tra la violazione delle contestate regole cautelari e lâ??evento dellâ??investimento, così facendo corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo Ã" tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire lâ??esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che lâ??attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze (Sez. 4, n. 47290 del 09/10/2014, S., Rv. 261073; Sez. 4, n. 47204 dei 14/11/2019, Sapienza Francesca c/ Mangano Carlotta, Rv. 277703).
- **5**. Allâ??inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

## P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022

# Campi meta

Massima: Il conducente di un veicolo  $\tilde{A}$ " tenuto ad osservare, in prossimit $\tilde{A}$  degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocit $\tilde{A}$  particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. Supporto Alla Lettura:

### **OMICIDIO STRADALE**

La legge n. 41, con la quale il reato di omicidio stradale (o pirateria stradale)  $\tilde{A}$ " stato introdotto nell'ordinamento italiano,  $\tilde{A}$ " stata promulgata il 2016 a seguito di iniziativa popolare risalente al 2010, che ha proposto l'istituzione di questa figura delittuosa, che comminerebbe pene intermedie tra l'omicidio volontario e quello colposo, con l'arresto in flagranza di reato e l'interdizione a vita dalla guida di veicoli (c.d. "ergastolo della patente"). L'art. 589-bis c.p. individua tale fattispecie di reato le cui caratteristiche fondamentali sono:

- la morte di una persona dopo la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- la non volontarietà dell'evento.

La sua regolamentazione prevede tre diverse ipotesi delittuose riconducibili all'omicidio stradale, ma di diversa gravitÃ, alle quali corrispondono tre diversi trattamenti sanzionatori:

- chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale (reclusione da 2 a 7 anni);
- morte della persona causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni);
- morte di una persona cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (reclusione da 5 a 10 anni).

E' prevista anche una circostanza aggravante il cui verificarsi comporta un aumento delle pene previste dall'art. 589-bis c.p.. Tale aggravante si identifica con il caso in cui il veicolo a motore con il quale Ã" compiuto il fatto sia di proprietà del conducente e sia sporvvisto di assiurazione obbligatoria, o con il caso in cui l'omicidio stradale sia derivato dalla condotta di una persona sprovvista di patente di guida, o che sia stata sospesa o revocata. Nel regolamentare il reato di omicidio stradale il legislatore non ha omesso di prendere in esame il caso in cui la condotta di guida veda coinvolte più vittime. In tal caso la pena Ã" quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (massimo 18 anni di reclsione).